



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

Provincia di Ancona

REGOLAMENTO D'USO MARCHIO COLLETTIVO

“CICERCHIA DI SERRA DÈ CONTI”

(approvato con delibera consiliare n. 24 del 16 aprile 2009)

Art. 1 – Denominazione

La denominazione “Cicerchia di Serra dè Conti” può essere connessa solamente a quel prodotto che rispetta i requisiti stabiliti nel presente regolamento

Art. 2 – Zone di intervento

Il marchio collettivo “Cicerchia di Serra dè Conti” si applica esclusivamente al prodotto ottenuto nell'area dei Comuni di Serra dè Conti, Montecarotto, Arcevia, Barbara, evidenziata nella carta 1:25000 allegata, che è parte integrante del presente regolamento.

Art. 3 – Obiettivi

Il marchio “Cicerchia di Serra dè Conti” intende tutelare e promuovere il prodotto cicerchia, avente le caratteristiche definite nel successivo articolo, nelle sue diverse articolazioni ed applicazioni gastronomiche, quale forma di salvaguardia di un patrimonio storico-culturale a rischio di estinzione, nonché opportunità di sviluppo economico per il territorio delimitato.

Art. 4 – Oggetto di intervento

Il marchio collettivo si applica alla cicerchia ottenuta nel territorio delimitato avente le seguenti caratteristiche:

- forma minuta, irregolare, spigolosa, piatta con pezzatura variabile da chicco a chicco;
- peso di 1000 semi non superiore a 250 gr.;
- colore giallognolo/grigiastro con sfumature marroni;
- caratteristiche gastronomiche: tempo di ammollo massimo 6 ore con tempo di cottura massimo 40 minuti; nota amara non dominante alla degustazione; struttura consistente e pastosa.

Art. 5 – Tecnica di coltivazione

La “Cicerchia di Serra dè Conti” deve essere prodotta con le seguenti tecniche di coltivazione:



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

Provincia di Ancona

- L'epoca di semina può essere effettuata sia nel periodo autunnale a partire dal mese di novembre che nel periodo primaverile massimo entro la metà di aprile. La semina si effettua in file distanti dai 20 ai 40 cm utilizzando dai 110 ai 150 Kg di seme ad ettaro a seconda dell'epoca di semina, della natura e dello stato fisico del terreno. Per il primo anno di impianto di ogni singolo produttore, al fine di garantire la conformità alle caratteristiche definite dal presente disciplinare, il seme dovrà essere fornito esclusivamente da organismi segnalati dalla Amministrazione. Per i successivi anni di coltivazione è ammesso anche il seme reimpiegato di provenienza aziendale. Non è consentito seminare la cicerchia sugli stessi appezzamenti dove è stata coltivata l'anno precedente.
- Non devono essere effettuate concimazioni chimico-minerali di nessun genere, né di fondo, né in copertura. E' consentito apportare al terreno esclusivamente sostanza organica in qualsiasi forma come concimazione di fondo.
- Per il controllo delle infestanti, oltre alla sarchiatura, è consentito l'uso di diserbanti nei limiti e con le modalità previste dal Reg. CE 1257/99 e relativi atti di recepimento regionali.
- Per il controllo di eventuali parassiti animali sono consentiti esclusivamente metodi di lotta biologica o metodi a basso impatto ambientale secondo le indicazioni riportate nel sopra citato regolamento.
- La raccolta deve essere effettuata quando circa il 90% dei legumi è giunto a maturazione: le piante dapprima saranno tagliate e poi lasciate in campo per uno o più giorni per permettere l'uniforme essiccazione dei baccelli, successivamente si procederà alla separazione dei semi dei baccelli usando una macchina trebbiatrice opportunamente regolata.

-

Art. 6 – Requisiti di lavorazione

Il prodotto una volta raccolto, non potrà essere lavorato prima che l'umidità sia scesa al di sotto del 12%.

Le fasi della lavorazione, da attuare esclusivamente nei territori sopra citati all'art. 2 prevedono:

- La separazione dei semi di cicerchia dalle varie impurità, corpi estranei, sassolini, semi di altra natura, semi di cicerchia spezzati, torchiati o aventi dimensione e colore diverso da quelli prescritti come sopra citati o semi ammuffiti.



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

Provincia di Ancona

- La conservazione prima del confezionamento dovrà avvenire in locali asciutti senza l'utilizzo di qualsiasi prodotto conservante.
- Dovrà essere immessa al consumo in sacchetti di materiale per uso alimentare in grado di assicurare la inalterabilità delle caratteristiche di salubrità ed organolettiche del prodotto.
- - Nella confezione è tollerata una presenza di impurità semi spezzati o aventi dimensioni e colori non conformi, semi torchiati, semi di altra natura, nella misura massima del 3%.
- Non è consentita la commercializzazione in forma sfusa.

Art. 7 Beneficiari

Possono usufruire del marchio collettivo agricoltori, singoli ed associati, operatori della trasformazione, esercenti del commercio e della ristorazione, Enti ed Organismi che promuovono azioni di studio, tutela, recupero, conservazione, promozione della "Cicerchia di Serra de' Conti".

Art. 8 – Modalità di connessione del marchio

I soggetti interessati inviano richiesta del marchio al Comune di Serra de' Conti (denominato Organismo promotore), specificando: la tipologia dell'attività svolta; la produzione e/o utilizzo della cicerchia (indicare la quantità del prodotto detenuto oggetto di richiesta del marchio); i motivi per cui viene richiesto il marchio; l'impegno a tenere un'apposita contabilità di magazzino.

L'Organismo promotore esamina la domanda e se ritenuta conforme al presente regolamento d'uso, autorizza l'utilizzo del marchio per le finalità riportate in domanda.

Viene istituito un Albo dei soggetti fruitori del marchio suddiviso nelle seguenti sezioni: produttori e trasformatori della cicerchia; esercenti del commercio e della ristorazione, Enti ed Organismi di studio e promozione.

Art. 9 – Uso del marchio

Il marchio può essere apposto:

- a. sulla confezione del singolo prodotto e/o della partita di prodotti, corrispondenti a quanto prescritto nell'articolo 4 del presente regolamento. Il marchio verrà rilasciato in quantità conforme alla produzione effettivamente confezionata
- b. all'interno e/o all'esterno della struttura richiedente, ad attestazione che in questa è possibile reperire la "Cicerchia di Serra de' Conti"



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

Provincia di Ancona

- c. nel materiale utilizzato per specifiche iniziative di studio, ricerca, promozione, ecc., nonché in occasione di eventi e manifestazioni organizzate per valorizzare la “Cicerchia di Serra de' Conti”

I marchi ricevuti, ma non utilizzati dal richiedente debbono essere restituiti all'Organismo promotore entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello di ritiro.

Art. 10 – Obblighi del beneficiario

Il beneficiario del marchio collettivo “Cicerchia di Serra de' Conti” deve:

- a. consentire in ogni momento l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo incaricato, agevolando l'accesso a strutture, prodotti, materiali, documenti connessi al marchio;
- b. tenere una specifica contabilità, in cui riportare la quantità di materia prima prodotta, commercializzata, acquisita, utilizzata rispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
- c. inviare preventivamente all'Organismo promotore materiali e documenti inerenti alle iniziative di cui alla lettera c) dell'art. 9 per verificarne la conformità al presente regolamento.

Art. 11 – Durata del marchio

La concessione del marchio ha durata di 3 anni ed è tacitamente rinnovabile, salvo il caso di:

- recessione da parte del soggetto beneficiario, da inviare con preavviso di almeno 6 mesi;
- decadenza, qualora vengano meno i requisiti di accesso al marchio di cui al presente regolamento;
- revoca del marchio, secondo quanto stabilito nel successivo art. 14.

art. 12 – Costi del marchio

All'atto della concessione del marchio, il richiedente è tenuto a versare una quota per singolo marchio ricevuto, che viene definita dall'Organismo promotore in entità distinta in relazione alle varie tipologie di utilizzo.

Art. 13 – Azioni di tutela



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

Provincia di Ancona

L'ASSAM è indicato quale Organismo di controllo esterno, incaricato di eseguire almeno una ispezione all'anno presso i soggetti iscritti all'Albo. I controlli potranno essere di tipo documentale o materiale (prelievo di cicerchia per verificarne la corrispondenza a quanto riportato nell'art. 4) e si concluderanno con la redazione di un verbale sottoscritto anche dalla parte interessata.

Art. 14 – Sanzioni

A seguito del controllo possono essere riscontrate inadempienze ed irregolarità alle norme del presente regolamento d'uso che, trasmesse all'Organismo promotore, potranno determinare:

- a. lettera di richiamo al soggetto beneficiario a conformarsi al presente regolamento entro un determinato periodo di tempo,
- b. sospensione dell'uso del marchio per un periodo di almeno 3 mesi;
- c. revoca della concessione del marchio nel caso di irregolarità particolarmente grave o ripetuta, o non adeguatamente motivata nei termini prescritti dalla lettera di richiamo;
- d. una nuova concessione del marchio non può essere rilasciata prima di 12 mesi dalla notifica di revoca.